

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"IL PAESE INVISIBILE"

Art. 1 - E' costituita l'associazione culturale denominata "Il Paese Invisibile", con sede principale in Patti (ME), Via Turati, n. 4, presso il Centro Culturale "Antica Casa Mangiò", e possibilità di aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 2 - L'Associazione, senza scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo. Il suo patrimonio è costituito dalle quote degli associati, da elargizioni di associati e terzi, da donazioni, da rimborsi, da proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo e da contributi pubblici.

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di:

a) svolgere (anche per conto terzi) attività di ricerca scientifica, economica, storica e politica su temi poco approfonditi dal dibattito scientifico, culturale e storiografico e di indagine socio-economica su aree territoriali e su strati sociali, la cui realtà sia scarsamente messa in luce dagli studi esistenti; in particolare ha lo scopo di condurre inchieste su alcune zone delimitate (quartieri, paesi ed aree regionali), secondo i principi dei *Community Studies* (zone ristrette, la cui tipicità garantisca però la rappresentatività dei risultati per un'area molto più estesa) e su soggetti sociali svantaggiati: lavoratori a basso reddito, disoccupati, lavoratori precari o irregolari, extracomunitari, indigenti, bambini, donne, anziani, portatori di handicap, ammalati, ricoverati in strutture sanitarie, vittime di violenza, detenuti, ecc.;

b) diffondere i risultati conseguiti con ogni mezzo e cioè con *attività culturali* (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, concorsi, proiezioni di films e documentari, concerti, spettacoli di vario genere) e con *attività editoriali* (stampa di bollettini, opuscoli, giornali e libri, pubblicazione degli studi e delle ricerche effettuate, edizione degli atti di convegni e seminari, apertura di siti Internet, creazione e produzione di documentari, presentazioni multimediali, strumenti audiovisivi);

c) sostenere e promuovere iniziative ed attività culturali, sociali ed economiche, volte a migliorare le condizioni dell'oggetto delle ricerche e cioè: cooperative di lavoro e di servizi, asili, centri sanitari ed infermieristici, consultori, centri sociali, corsi di formazione, di istruzione e di aggiornamento, attività di tutela dei diritti civili, della condizione di donne e bambini, della convivenza multi-etnica e dei diritti dei viventi non umani, attività di sostegno a soggetti in difficoltà sociale ed economica, centri culturali e di produzione sperimentale di tutte le forme d'arte e di espressione (cinema, teatro, musica, danza, pittura, scultura, fotografia, multimedialità); forme di promozione dello sport dilettantistico, organizzazione di fiere, feste, mercatini e gruppi di acquisto solidale; centri di tutela, produzione e diffusione di manufatti della tradizione contadina, marinara, artigianale e gastronomica locale.

Art. 4 - Per realizzare i propri fini l'Associazione potrà:

- partecipare ad iniziative in collaborazione con altri soggetti, privati e pubblici;
- entrare in forme associative più generali, a carattere

territoriale o mutualistico;

- aderire a forum, consulte ed altre aggregazioni di associazioni, a carattere privato e pubblico;
- partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni anche internazionali;
- effettuare operazioni contrattuali e convenzionali, ritenute utili alla realizzazione dei propri scopi e, in particolare, aprire nuove sedi, nominare direttori o mandatari, acquisire immobili e beni mobili senza particolari autorizzazioni, oltre alle delibere dei competenti organi statutari; assumere e licenziare dipendenti, acquisire brevetti, modelli di utilità ed altri beni immateriali, esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento (osservando le normative amministrative e fiscali); fondare testate giornalistiche, editare libri ed altre pubblicazioni e compiere tutti gli atti attinenti ed utili al proprio oggetto, senza che le si possano sollevare obiezioni di incapacità o di limitazione dei suoi fini sociali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, fornendo tutte le garanzie richieste;
- accedere a finanziamenti ed a contributi volontari pubblici e privati.

Art. 5 - Il numero dei SOCI è illimitato. Possono diventare soci tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione e che intendono usufruire dei servizi offerti.

I Soci si distinguono in:

> **PROMOTORI:** sono i soci fondatori ed altre persone in futuro ammesse dall'Assemblea dei Soci Promotori, in quanto sostengono finanziariamente o per mezzo di opera non retribuita l'Associazione, con contributi, elargizioni, donazioni e lasciti di varia natura o, in alternativa, con la propria opera professionale gratuita; essi partecipano attivamente all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione. La loro ammissione e la loro esclusione sono decise dall'Assemblea dei Soci Promotori su proposta del Consiglio Direttivo. Essi formano l'Assemblea dei Soci Promotori con diritto di voto e tra essi vengono eletti i membri degli Organi Direttivi dell'Associazione;

> **ORDINARI:** sono i soci che sottoscrivono soltanto la quota annuale di iscrizione, fissata dal Consiglio Direttivo; essi hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di accedere alla fornitura dei servizi offerti e di ricevere una copia dei bollettini e degli opuscoli prodotti. Formano, insieme ai Soci Promotori, l'Assemblea Generale, in cui hanno diritto di voto. Non fanno parte dell'Assemblea dei Soci Promotori. Sono ammessi mediante domanda scritta, per delibera del Consiglio Direttivo, che potrà deciderne anche l'esclusione, per mancata corresponsione della quota annuale o per avere danneggiato materialmente o moralmente l'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi Socio, in qualsiasi momento.

Art. 6 - Sono ORGANI dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale di tutti i Soci;
- l'Assemblea dei Soci Promotori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione, che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai componenti del Consiglio Direttivo compete solo il rimborso delle spese

documentate.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA GENERALE è composta da tutte le categorie di Soci. Viene convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno. Essa:

- a) discute ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- b) elegge con voto palese, a maggioranza qualificata di due terzi (2/3), tra i Soci Promotori, il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) delibera su fatti attinenti la gestione dell'Associazione, che le sono sottoposti dai Soci Promotori.

L'Assemblea Generale è convocata a mezzo e-mail (accompagnata da un avviso SMS), almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza e risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera di norma a maggioranza semplice e voto palese, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea. Non sono ammesse deleghe.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA dei SOCI PROMOTORI è composta esclusivamente da questi. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, con le stesse modalità dell'Assemblea Generale. Essa:

- a) delibera su tutte le questioni su cui il Presidente o il Consiglio Direttivo o due dei Soci Promotori o l'Assemblea Generale riterranno utile che essa si pronunci, tramite motivata richiesta scritta presentata al Presidente dell'Associazione, che provvederà entro 30 (trenta) giorni a convocarla;
- b) delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione o sul mutamento degli scopi sociali e su qualsiasi altra decisione di amministrazione straordinaria.

E' validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Soci Promotori e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dal Presidente tra i candidati designati a maggioranza dell'Assemblea dei Soci Promotori al proprio interno. I suoi membri durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rinominati. Decadono dalla qualità di Consiglieri con il venir meno della loro qualità di Soci Promotori o per decisione del Presidente, che provvederà a sostituirli con altro candidato designato dall'Assemblea.

E' presieduto dal Presidente dell'Associazione e può eleggere al proprio interno un Tesoriere.

Il Consiglio è convocato anche informalmente dal Presidente almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, su iniziativa propria o dietro richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. E' validamente costituito se è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto.

Sono di sua competenza le iniziative necessarie ad attuare il Programma dell'Associazione e inoltre:

- l'elaborazione del bilancio consuntivo, la determinazione del preventivo di spesa per le attività dell'Associazione e la fissazione delle quote annuali delle due categorie di Soci;
- la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- la predisposizione degli atti da sottoporre alle Assemblee.

Art. 10 - Il PRESIDENTE è il legale rappresentante

dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Sono di sua competenza: la convocazione dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea dei Soci Promotori e del Consiglio Direttivo; la programmazione di tutte le attività, ritenute opportune per la realizzazione dello scopo sociale dell'Associazione; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, tra le persone indicate dai Soci Promotori. Esso viene eletto dall'Assemblea Generale, tra i Soci Promotori, con la maggioranza qualificata di due terzi (2/3), resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Il VICE-PRESIDENTE, che svolge anche le funzioni di Segretario, sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento.

Art. 11 - Lo SCIoglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci Promotori, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) degli aventi diritto.

L'eventuale residuo attivo ed i beni mobili e immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale.